

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 3179**

Disposizioni per la
valorizzazione e la
promozione turistica
delle valli e dei comuni
montani sede dei siti dei
Giochi olimpici invernali
"Torino 2006"

marzo 2012
n. 342



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 3179

Disposizioni per la
valorizzazione e la
promozione turistica
delle valli e dei comuni
montani sede dei siti dei
Giochi olimpici invernali
"Torino 2006"

marzo 2012
n. 342

a cura di: A. Sanso'

INDICE

PREMESSA	7
SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2	
Scheda di lettura.....	17

Premessa

Il presente *dossier* è stato predisposto in occasione dell'esame dell'atto Senato n. 3179, recante "*Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali 'Torino 2006'*".

Rispetto all'originario testo dell'A.C. n. 4805, il disegno di legge in commento reca alcune modifiche all'articolo 1 e l'aggiunta dell'articolo 2, approvate durante l'esame in sede legislativa presso la VII Commissione della Camera; le modifiche introdotte hanno recepito il parere, con condizione - volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - e osservazione, espresso dalla V Commissione della Camera il 15 febbraio 2012.

Trasmesso dalla Camera in data 2 marzo 2012, è stato assegnato in sede deliberante alla 7^a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1^a, 5^a, 8^a, 10^a, 13^a e della Commissione parlamentare per le Questioni regionali.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

Il contenuto del provvedimento appare riconducibile alla materia dell'ordinamento sportivo, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera fra le materie di legislazione concorrente.

Si ricorda che, con sentenza n. 424/2004, la Corte costituzionale, evidenziando che non si può dubitare che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo, ha chiarito che "lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 118, c. 1, della Costituzione".

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

Testo del disegno-legge
A.C. 4805

1. Le risorse finanziarie residue già consuntivate e quelle assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, sono destinate, sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'esecuzione, anche con finalità di promozione turistica e infrastrutturazione sportiva, di interventi di manutenzione e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati - A.S. 3179

1. Le risorse finanziarie **iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10**, assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, sono destinate, **al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria**, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità

Testo del disegno-legge
A.C. 4805
—————

Torino 2006, in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento.

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati - A.S. 3179
—————

degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, **sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico**, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agencia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1** prevede che le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine dell'attività del commissario liquidatore e quelle assegnate all'Agencia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» (risorse stanziare dallo Stato per finalità relative allo svolgimento di un evento di rilievo internazionale) vengano destinate all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti indicati nell'allegato 1¹ della legge n. 285 del 2000², tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

La relazione illustrativa (allegata all'atto Camera n. 4805) ha quantificato le risorse finanziarie residue in oltre 40 milioni di euro ed evidenzia che tali fondi potrebbero essere utilmente investiti, oltre che per la manutenzione degli impianti stessi, anche per favorire la realizzazione, in accordo con il CONI, del progetto «Coverciano della neve», ossia la possibilità di utilizzare gli impianti da parte delle diverse squadre nazionali italiane degli sport invernali.

¹ Gli impianti dell'Allegato 1 sono quelli di: 1) Biathlon; 2) Bob e slittino; 3) Curling; 4) Hockey (gare); 5) Hockey (gare); 6) Hockey (gare); 7) Hockey (gare/allenamento); 8) Hockey (allenamento); 9) Pattinaggio artistico - Short track; 10) Pattinaggio veloce; 11) Salto e combinata; 12) Sci alpino, snow, free style; 13) Sci di fondo; 14) Opere urbanizzazione.

² *Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006».*

L'Agenzia per i giochi olimpici di Torino³ è uno degli organi istituiti dalla legge n. 285 per la realizzazione del piano degli interventi dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006». Con la legge n. 48 del 2003⁴ ne è stato rafforzato il ruolo essenzialmente operativo quale stazione appaltante nell'ambito degli interventi volti alla realizzazione delle opere per lo svolgimento dei Giochi. Per il funzionamento dell'Agenzia l'art. 10, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 285 ha assegnato un contributo straordinario nel limite massimo di 5 miliardi di lire per il 2000, 20 miliardi di lire per il 2001 e 10 miliardi di lire per il 2002. Il comma 2 ha altresì assegnato le somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3 della legge. Tale importo era commisurato al 3% dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennità di espropriazione.

In base all'art. 3, comma 7, della L. 285/2000, l'Agenzia avrebbe dovuto terminare la propria attività il 31 dicembre 2006. Successivamente, dopo una proroga al 31 dicembre 2007, disposta con l'art. 1, comma 1299, della legge finanziaria 2007⁵, l'art. 3, comma 25, della legge finanziaria 2008 ha previsto la nomina - a decorrere dal 1° gennaio 2008 - di un commissario liquidatore per lo svolgimento, entro il termine di tre anni, ovvero entro il 1° gennaio 2011, delle attività residue dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006. La stessa disposizione ha precisato che le disponibilità residue alla fine della gestione liquidatoria dovevano essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

In attuazione di tale disposizione, con DPCM 1° febbraio 2008, l'Ing. Domenico Arcidiacono è stato nominato Commissario liquidatore dell'Agenzia.

Il comma 5-*octies* dell'art. 2 del D.L. 225/2010⁶ ha poi prorogato l'attività del Commissario liquidatore fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, al fine di pervenire alla definizione del contenzioso ancora aperto riguardante i lavori, le forniture e gli espropri connessi ad alcune opere realizzate per lo svolgimento dei giochi olimpici. Con DPCM del 21 aprile 2011 è stata disposta la proroga della nomina del Commissario.

Successivamente Regione Piemonte, provincia e comune di Torino, insieme al CONI, hanno costituito la Fondazione 20 marzo 2006⁷ - TOP (Torino Olympic Park), la cui attività è stata finalizzata a favorire lo sviluppo economico regionale e ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali. Nello specifico, la Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare e immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e dei IX Giochi paralimpici invernali e

³ <http://www.agenziatorino2006.it/>

⁴ *Modifiche ed integrazioni alla L. 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006».*

⁵ La proroga è stata disposta al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti, nonché l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate sia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», che dei IX Giochi paralimpici di Torino. La disposizione ha precisato che l'Agenzia avrebbe provveduto agli oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie disponibilità, a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della L. 285/2000.

⁶ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011.

⁷ <http://www.comune.torino.it/giunta/enti/pdf/fondazione20marzo2006torinoolympicpark.pdf>

conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento⁸: la relazione illustrativa ricorda che nel 2009 la fondazione ha bandito una gara per la gestione di tali impianti che si è conclusa con l'affidamento di una parte di essi alla società internazionale Live Nation Italia S.r.l., mentre un'altra parte, è stata, invece, affidata direttamente ai comuni nei quali sono situati i medesimi impianti ai fini di una loro utilizzazione per le attività invernali.

Ai fini dell'attuazione del comma 1, il **comma 2** dispone che la Fondazione 20 marzo 2006 individui, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono ubicati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è affidata quale stazione appaltante - sotto la sua responsabilità e con oneri integralmente a suo carico-, alla società di committenza Regione Piemonte Spa (SCR-Piemonte Spa), istituita dalla L.R. n. 19/2007, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore per quanto riguarda le risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento.

Si ricorda che con la L.R. n. 19/2007 è stata costituita la centrale di committenza "Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR-Piemonte S.p.A.)", conformemente con quanto stabilito dalla direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici e dall'art. 1, commi 455, 456, 457, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale quali infrastrutture, trasporti e sanità, nonché in ogni altra materia di interesse regionale previo inserimento nella programmazione annuale degli interventi. L'art. 2 ha precisato che l'oggetto sociale della SCR-Piemonte S.p.A. comprende le funzioni e le competenze proprie di una centrale di committenza tra le quali anche l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), la conclusione di accordi quadro destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. La Regione affida inoltre alla SCR-Piemonte S.p.A. anche la realizzazione, in veste di stazione appaltante, degli interventi individuati nella programmazione annuale.

L'articolo 10 della legge regionale dispone che qualora intervenga una disposizione di legge statale che assegni alla Regione, con idonea copertura finanziaria, le attività di competenza dell'Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, tali attività saranno svolte dalla SCR-Piemonte spa.

In relazione alla disciplina delle centrali di committenza si richiamano dapprima i commi da 455 a 458 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2007 che hanno introdotto una serie di disposizioni volte alla razionalizzazione degli acquisti a livello territoriale, attraverso la possibilità, per le regioni, di costituire centrali di acquisto operanti quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali e delle altre p.a. aventi sede nel medesimo territorio, ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici. Al riguardo, il Codice dei contratti pubblici ha trasposto

8

http://www.provincia.torino.gov.it/organi/operazione_trasparenza/partecipate/pdf/fondazioni/fond_20_marzo_2006.pdf

nell'ordinamento nazionale (art. 3, comma 34, e art. 33) le disposizioni in materia di centrali di committenza previste dalla normativa europea. Il ricorso a centri unici di imputazione di appalti non è un obbligo, ma è rimesso alla facoltà dei singoli Stati darvi attuazione nei loro ordinamenti (considerando n. 16). Ai sensi dell'art. 3, comma 34, del Codice dei contratti pubblici, la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che: acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori; aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. L'art. 33 del Codice prevede, quindi, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e che tali centrali sono tenute all'osservanza del Codice. Sulla base di una modifica da ultimo apportata dall'art. 23, comma 4, del D.L. 201/2011⁹, nel caso di comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia, essi sono obbligati ad affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

Per quanto concerne la materia dei contratti pubblici, merita segnalare che la Corte costituzionale, con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401, nel fare salvo il riparto di competenze delineato dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ha affermato due principi di carattere generale suscettibili di essere estesi all'intera attività contrattuale della pubblica amministrazione:

- l'esclusione della configurabilità di una materia relativa ai lavori pubblici nazionali e, a maggior ragione, di un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale, posto che "i lavori pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono» e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sentenza numero 303 del 2003)";

- l'irrelevanza del profilo soggettivo (ovvero della natura statale o regionale del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile un determinato bene o servizio) al fine di definire le competenze statali o regionali, dovendosi piuttosto "fare riferimento, invece, al contenuto delle norme censurate al fine di inquadrarlo negli ambiti materiali indicati dall'art. 117 Cost."

In relazione al profilo del finanziamento statale in materie attribuite alla competenza residuale o concorrente, in base a consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 168, n. 142 n. 50 del 2008 e n. 168/2009), il legislatore statale non può emanare norme in contrasto con i criteri e i limiti che presiedono al sistema di autonomia finanziaria regionale delineato dal nuovo art. 119 Cost., i quali non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza dello Stato. Secondo la Corte infatti "Nel sistema delineato dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione non è, quindi, di norma, consentito allo Stato di prevedere finanziamenti in materie di competenza residuale ovvero concorrente delle Regioni, né istituire Fondi settoriali di

⁹ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

finanziamento delle attività regionali, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza, con violazione dell'art. 117 della Costituzione” (sentenza n. 168/2009).

Va tuttavia rilevato che, nel caso delle disposizioni contenute nella proposta in esame, sembra rilevare quale finalizzazione principale l'utilizzo di risorse finanziarie residue già stanziato dallo Stato in occasione di un evento sportivo di rilievo internazionale. A tale proposito potrebbe rilevare l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione che legittima interventi speciali da parte dello Stato a favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni “per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”.

Per quanto attiene al comma 2 dell'articolo 1, nella parte in cui dispone che l'esecuzione degli interventi sia affidata quale stazione appaltante, alla società di committenza Regione Piemonte Spa (SCR-Piemonte Spa), istituita dalla L.R. n. 19/2007, si potrebbe porre la questione se l'individuazione diretta da parte dello Stato del soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante non possa considerarsi uno strumento di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni della Regione in un ambito materiale di competenza di quest'ultima, con conseguente violazione dell'art. 117 della Costituzione.

Va tuttavia considerato che, come si è detto, si tratta di risorse già stanziato dallo Stato in occasione di un evento sportivo internazionale e che la scelta di affidare alla società di committenza Regione Piemonte Spa le funzioni di stazione appaltante è già stata effettuata proprio dalla Regione Piemonte, in occasione dell'originario stanziamento.

Il comma 3 stabilisce che dal disegno di legge in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2

Testo del disegno-legge
A.C. 4805
—————

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati - A.S. 3179
—————

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente legge, all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 272 e 273, le parole: «l'Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite dalle seguenti: «la Federazione ciclistica italiana»;

b) al comma 273, le parole: «L'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il 95 per cento» e le parole da: «con il Ministro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

c) al comma 274, le parole: «dall'Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Federazione ciclistica italiana».

L'articolo in esame novella l'articolo 2 della legge finanziaria 2008, sostituendo - ai commi 272, 273 e 274 - la Federazione ciclistica italiana all'Associazione Ciclismo di Marca.

Il citato comma 272 ha autorizzato, per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso, un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la Federazione ciclistica italiana (invece dell'Associazione Ciclismo di Marca) è autorizzata ad effettuare.

Inoltre, modifica il comma 273, prevedendo che il 95 - in luogo dell'80 - per cento del contributo quindicennale di cui al comma 272 sia destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso, diretto a

consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, la Federazione ciclistica italiana (invece dell'Associazione Ciclismo di Marca) stipula un apposito accordo di programma quadro con l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

Il comma 274 dispone, infine, che le somme relative ad eventuali economie, derivanti dalle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla Federazione ciclistica italiana (invece che dall'Associazione Ciclismo di Marca) per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 272, possano essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione medesima *(ai fini della redazione del testo, si osserva che andrebbe chiarito se permane quest'ultimo riferimento all'Associazione Ciclismo di Marca, nel qual caso sarebbe opportuno sostituire la parola "medesima" con le parole "Ciclismo di Marca", oppure se anche quest'ultimo debba essere sostituito con il riferimento alla Federazione ciclistica italiana)* per la realizzazione dell'evento.

Ultimi dossier del Servizio Studi

333	Dossier	Atto del Governo n. 439 "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo omnicomprensivo dei pubblici dipendenti"
334	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3129 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011"
335	Dossier	Atto del Governo n. 440 - Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)"
336	Dossier	Atto del Governo n. 441 - Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE
337	Dossier	Centri storici, borghi antichi, città d'arte e siti italiani inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO
338	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Sintesi del testo con le modifiche proposte dalla Commissione - Ed. provvisoria
339/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3184 "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" Le novelle.
339/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3184 "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" - Edizione provvisoria
340/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" - Le novelle
340/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
341	Dossier	In tema di semplificazioni: le vicende del disegno di legge A.S. n. 2243-bis

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".